

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI-PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE
PUBBLICHE PER LA PUGLIA CON SEDE IN BARI .-

=====

IL PROVVEDITORE REGIONALE -

=====

VISTO IL D.L.P. 27.6.1946, n. 37;
VISTO IL D.P.R. 30.6.1955, N. 1534;
VISTA la legge 23.3.1964, n. 134;
VISTA la legge 10.12.1960, n. 1676;
VISTA la legge 21.6.1954, n. 463;
VISTA la legge 23.12.1965, n. 1415;

Considerato che il Ministero dei LL.PP., in esecuzione del piano di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti, in base alla legge 30.12.1960, n. 1676, ha designato l'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi quale Ente realizzatore delle costruzioni da eseguire nella Provincia di Brindisi;

CONSIDERATO che nel programma costruttivo stabilito dal Comitato Provinciale di attuazione per l'esercizio finanziario 1966 è compreso il Comune di Francavilla Fontana con un finanziamento di L. 80.000.000;

VISTO il progetto redatto dall'Istituto Aut. Case Popolari di Brindisi in data febbraio 1966 per la costruzione di n. 14 alloggi dell'importo complessivo di L. 80.000.000, di cui L. 69.350.000 a base d'asta e Lire 10.650.000 a disposizione dell'Amministrazione, ivi compreso L. 6.000.000 per espropriazione suolo;

CONSIDERATO che il citato progetto è stato ritenuto meritevole di approvazione in linea tecnica dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Brindisi, ai sensi della legge 23.3.1964, n. 134;

VISTO il piano parcellare di esproprio e l'elenco descrittivo degli immobili occorrenti per la realizzazione dell'opera;

VISTO l'art. 12 della legge 30.12.1960, n. 1676;

D E C R E T A

- Art. 1) E' approvato, a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 12 della citata legge n. 1676, il progetto in argomento, unitamente al piano parcellare e all'elenco descrittivo degli immobili occorrenti per la costruzione di case per lavoratori agricoli in Francavilla Fontana;
- Art. 2) E' autorizzata la esecuzione dei lavori in argomento a cura dello Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi mediante gara per licitazione privata;
- Art. 3) Ai sensi dell'art. 13 della Legge 25.6.1865, n. 2359 le espropriazioni e i lavori dovranno essere iniziati entro il 31.12.1966 e ultimati entro il 31.12.1968.-

BARI, 11 28 aprile 1966

IL PROVVEDITORE REGIONALE
(F.to Osvaldo Giorgi)